

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 3178-bis</sup>

## **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, FINI, VALENSISE, PARLATO, MENNITTI, BAGHINO, MATTEOLI, POLI BORTONE, RALLO, TATARRELLA, FRANCHI, MAZZONE, TASSI, CARADONNA, MACALUSO, GUARRA, LO PORTO, NANIA, SOSPIRI, RUBINACCI, MITOLO, ALPINI**

Nuovo piano di sviluppo economico e sociale  
della Sardegna

*[Testo della proposta di legge n. 3178, risultante dallo stralcio delle disposizioni contenenti stanziamenti di spesa per il 1988 e relative norme di copertura finanziaria, approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio), in sede legislativa, nella seduta del 14 dicembre 1988]*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto speciale per la Sardegna, lo Stato, con il concorso della regione autonoma della Sardegna dispone e finanzia un piano straordinario per un organico sviluppo economico e sociale della Sardegna secondo le norme di cui alla presente legge.

2. L'intervento straordinario settennale per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna deve avere come finalità la parificazione delle condizioni economiche, sociali e civili della Sardegna alle regioni più sviluppate dell'Italia e dell'Europa, attraverso:

a) il conseguimento della massima occupazione;

b) la salvaguardia delle risorse ambientali e territoriali;

c) la valorizzazione delle risorse umane, dei valori culturali e delle risorse materiali;

d) la crescita socio-economica;

e) la razionalizzazione, lo sviluppo e lo sfruttamento delle terre e delle strutture agricole.

## ART. 2.

1. L'intervento straordinario previsto dalla presente legge si articola in programmi biennali di attuazione.

2. I programmi devono, in particolare, prevedere:

a) il coordinamento degli interventi ordinari e straordinari dello Stato, degli

enti economici di Stato, della regione e degli enti locali, diretti allo sviluppo;

b) gli interventi straordinari per realizzare l'equilibrio territoriale a favore delle zone economicamente più svantaggiate della Sardegna;

c) la dotazione e la riqualificazione dei servizi sociali nelle aree metropolitane.

3. I programmi di sviluppo sono di norma attuati dalla regione, salvo quanto previsto espressamente dalle norme della presente legge per la competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e per gli altri soggetti di programma.

4. I programmi di sviluppo sono predisposti dalla regione sentite le segreterie sindacali di cui all'articolo 3, ed approvati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

### ART 3.

1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito un Comitato tecnico interministeriale per il piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna, composto dai rappresentanti:

a) del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che lo presiede;

b) del presidente della Regione sarda;

c) del Ministro per interventi straordinari nel Mezzogiorno;

d) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

e) del Ministro delle partecipazioni statali;

f) del Ministro dei trasporti;

g) del Ministro della marina mercantile;

h) del Ministro della pubblica istruzione;

i) del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

l) del Ministro dei lavori pubblici.

2. Il Comitato tecnico interministeriale predispone le direttive pluriennali per la formazione, l'attuazione e il coordinamento del piano organico e dei programmi di sviluppo economico e sociale della Sardegna, che sono approvati dal CIPE.

3. Il Comitato tecnico interministeriale ha altresì il compito di coordinare l'intervento ordinario di tutte le amministrazioni statali, degli enti economici e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, con l'intervento straordinario e lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riguardanti la Sardegna.

4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in caso di accertamento di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure attuative.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il presidente della regione autonoma della Sardegna, può essere nominato commissario straordinario del Governo per l'attuazione di singoli e di una pluralità di interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 2.

6. Il Comitato tecnico interministeriale consulta ogni sei mesi le segreterie regionali della CGIL, della CISL, della CISNAL e della UIL, sui programmi e sulla loro attuazione.

#### ART. 4.

1. Ogni Ministero predispone un programma straordinario ed organico per l'ammodernamento della pubblica amministrazione in Sardegna.

## ART. 5.

1. L'intero territorio della Sardegna è costituito in zona franca.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi forza di legge per la regolamentazione delle zone franche attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi riguardanti le industrie esistenti in Sardegna:

a) detassazione degli utili reinvestiti in Sardegna,

b) riduzione parziale o totale dell'imposta di fabbricazione e delle imposte doganali per i prodotti manifatturieri destinati ai mercati esteri;

c) riduzione parziale dell'Irpef, dell'Ilor, dell'Irpeg, dell'IVA e dell'INVIM;

d) esenzione fiscale per la trasformazione delle materie prime e dei semilavorati, se destinate ai mercati al di fuori della Comunità europea;

e) esenzioni fiscali e doganali per le spese di movimento nei porti sardi di merci in commercio internazionale e per le importazioni di macchinari destinati alle attività produttive.

3. Le società per azioni aventi sede legale in Sardegna da almeno dieci anni o quelle finalizzate al perseguimento di scopi agevolati dalla presente legge o dalle leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, anche se costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono godere dell'anonimato azionario con le modalità vigenti in Sardegna precedentemente all'attuale regime abrogativo e con effetto dalla entrata in vigore della presente legge.

## ART. 6.

1. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dei lavori pubblici, predi-

sponde, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale straordinario ed aggiuntivo agli interventi ordinari per l'ammodernamento del sistema portuale, ferroviario e stradale della Sardegna.

2. Nel programma di cui al comma 1 sono contenute altresì le specificazioni operative dei programmi ordinari e straordinari dell'Ente per le ferrovie dello Stato, dell'ANAS, delle gestioni delle ferrovie in concessione, delle società a partecipazione statale concessionarie dei trasporti marittimi anche all'interno dell'Isola ed aerei da e per la Sardegna.

3. Deve essere istituita in Sardegna una sede operativa autonoma delle società di navigazione concessionarie dei servizi di linea, ed un servizio organizzativo destinato esclusivamente alla prenotazione dei posti.

4. Il trenta per cento dei posti sulle navi e sugli aeromobili fra la Sardegna e la penisola deve essere riservato ai cittadini residenti in Sardegna, fino a due ore antecedenti la partenza.

5. L'ANAS predispone e realizza entro cinque anni l'autostrada Nord-Sud nell'Isola.

6. Lo Stato contribuisce al 60 per cento del costo degli aeromobili necessari per la realizzazione di un « ponte aereo » fra Cagliari e Roma.

#### ART. 7.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici possono completare gli organici e sopperire ad esigenze temporanee di sviluppo delle attività e di servizi attraverso l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato e della durata non superiore a tre anni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale realizza in Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano pilota di massima occupazione nel settore privato.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con i singoli Ministeri competenti attua per la durata di sei

anni un piano pilota per messa a dimora di alberi nei centri abitati, nelle aree di sosta e in quelle pubbliche adiacenti alle strade esterne agli abitati, in relazione alle esigenze od alle carenze ambientali di ogni comune e delle strade pubbliche.

4. Alle imprese piccole e medie, alle imprese che erogano servizi alla produzione, alle imprese artigiane, alle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo, alle imprese cooperative fra agricoltori e fra artigiani, che si impegnano alla formazione e qualificazione professionale dei giovani assunti in aggiunta agli organici dell'azienda esistenti al 31 luglio 1988 con contratti di formazione lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1974, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che abbiano durata triennale, è corrisposto un contributo pari al 100 per cento degli oneri effettivamente sostenuti per il primo anno, all'80 per cento per il secondo anno, al 60 per cento per il terzo anno.

#### ART. 8.

1. Il Ministero delle partecipazioni statali predispone ed attua in Sardegna un programma straordinario di investimenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, finalizzato:

a) quanto all'IRI, allo sviluppo delle grandi infrastrutture di base, dei servizi innovativi e dei settori manifatturieri strategici;

b) quanto all'ENI, allo sviluppo del settore minerometallurgico, del settore energetico, del settore delle fibre e del settore della chimica fine;

c) quanto all'EFIM, allo sviluppo delle attività manifatturiere di integrazione delle attività di produzione dell'alluminio primario e di successive lavorazioni.

2. L'IRI, l'ENI, l'EFIM e l'ENEL in deroga ai propri statuti possono in Sarde-

gna, anche con imprese da loro organizzate, attraverso associazioni con terzi:

a) valorizzare e sfruttare le acque salse, le lagune e i siti marini adatti alla piscicoltura;

b) valorizzare aree di interesse turistico non sufficientemente valorizzate, e realizzare le relative attrezzature ricettive compresi i porti turistici nel più rigido rispetto dell'ambiente;

c) costituire una società finanziaria con lo scopo di partecipare al capitale di rischio di società che intendono effettuare investimenti in settori innovativi;

d) sviluppare la ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 9.

1. È istituita a Nuoro l'Università degli studi con i corsi di laurea di:

a) agraria e veterinaria;

b) scienze economiche e commerciali;

c) conservazione dei beni culturali, artistici ed archeologici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica emana i provvedimenti amministrativi ed organizzativi conseguenti, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

#### ART. 10.

1. Lo Stato predispone, sentita la regione autonoma della Sardegna, ed esegue un piano pluriennale di sviluppo delle aree montane dell'interno della Sardegna non facenti parte di parchi naturali, consistente:

a) nella realizzazione di un moderno sistema viario di penetrazione nelle dette aree;



b) nella realizzazione di un ampio patrimonio forestale e zootecnico e, *in loco*, delle attività di trasformazione di detti prodotti agricoli;

c) nell'insediamento di nuclei abitati per lo svolgimento delle attività produttive, ed il mantenimento del sistema viario e per la difesa dei boschi.

2. I compiti di polizia rurale nelle dette aree che saranno delimitate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per il periodo della realizzazione del piano e nei cinque anni successivi sono svolti dal Corpo delle guardie forestali.

3. Per la realizzazione di tale fine è indetto un arruolamento straordinario di cento guardie forestali.

#### ART. 11.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Regione sarda, presenta all'approvazione del CIPE un programma triennale straordinario di adeguamento e ammodernamento delle strutture scolastiche in Sardegna.

2. Il programma di cui al comma 1 deve altresì prevedere la istituzione *ex novo*, il potenziamento e la ristrutturazione organica degli istituti di scuola media superiore nei diversi comuni della Sardegna.

#### ART. 12.

1. Presso uno o più istituti di credito o sezioni speciali, abilitati all'esercizio del credito per le opere pubbliche, è istituito un fondo per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di mutui, con le stesse modalità e condizioni dei mutui della Cassa depositi e prestiti a totale

carico dello Stato per la realizzazione di complessi organici di opere pubbliche in materia di:

a) valorizzazione e salvaguardia delle coste;

b) valorizzazione e salvaguardia delle acque interne;

c) tutela e valorizzazione del patrimonio comunale con particolare riguardo al patrimonio boschivo.

#### ART. 13.

1. Sono istituite le province della Gallura, dell'Ogliastra e del Sulcis Iglesiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale della Sardegna propone al Parlamento i rispettivi capoluoghi e la delimitazione delle nuove circoscrizioni ed indice le consultazioni delle popolazioni interessate.

3. Sono soppressi gli enti intermedi e i comprensori costituiti ai sensi delle leggi statali e regionali.

#### ART. 14.

1. Alle province della Sardegna sono attribuiti i seguenti compiti di programmazione:

a) localizzazione delle principali infrastrutture e delle vie di comunicazione di interesse interprovinciale;

b) localizzazione delle iniziative produttive nei diversi settori economici;

c) localizzazione e dimensionamento dei principali servizi sociali con particolare riguardo ai presidi sanitari;

d) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio culturale, difesa del territorio;

e) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi e delle acque, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delle emissioni atmosferiche e sonore;

f) promozione delle attività culturali, sociali e sportive.

2. Le province, inoltre, realizzano, sentiti i comuni interessati, opere ed interventi previsti nei programmi statali e regionali di livello intercomunale vasto o di livello provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

b) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

#### ART. 15.

1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche previste dai programmi di cui all'articolo 2 si applicano le norme di cui alla legge 17 febbraio 1987, n. 80.

2. Per il primo programma biennale il limite di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, è ridotto a lire 10 miliardi.

#### ART. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ..... a lire 900 miliardi nell'anno 1989 e a lire 1200 miliardi nell'anno 1990, si provvede ..... a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1988-1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale ».